

REGOLAMENTO PER I CONTROLLI A CAMPIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO

Visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio, adottato dal CNF in data 22 maggio 2015 e s.m.i.; in particolare, visto l'art. 5, che disciplina i requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; l'art. 6, che prevede la presentazione annuale della documentazione da parte dei difensori iscritti;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, approva il seguente regolamento:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità di controllo di cui al citato regolamento mediante controlli a campione da effettuarsi con modalità di estrazione a sorte dei nominativi degli iscritti all'elenco al fine di consentire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento nella selezione dei soggetti controllati; verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; assicurare il corretto e diligente svolgimento dell'attività di difesa d'ufficio nell'interesse della collettività e del prestigio della professione forense; tutelare il diritto di difesa degli assistiti attraverso il controllo sulla qualità delle prestazioni professionali; adempiere ai compiti di vigilanza attribuiti ai Consigli dell'Ordine dalla normativa vigente.

Art. 2 - PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

I controlli a campione vengono effettuati con cadenza annuale, entro il primo trimestre di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente.

Il Consiglio può disporre anche controlli straordinari, non a campione, in presenza di segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria o di situazioni che richiedano verifiche, ai sensi del Regolamento CNF.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE

Il numero dei nominativi da sottoporre a controllo viene determinato annualmente dal Consiglio dell'Ordine e deve essere non inferiore al 10% (dieci per cento) degli iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio del Circondario.

Art. 4 - MODALITÀ DI ESTRAZIONE

L'estrazione a sorte viene effettuata in seduta del Consiglio dell'Ordine, con le seguenti modalità:

a) viene predisposto un elenco aggiornato di tutti gli iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

b) l'estrazione avviene mediante sistema informatico che garantisca la casualità della selezione attraverso l'utilizzo di un generatore di numeri casuali (random), ovvero mediante estrazione fisica con modalità che assicurino la genuinità dell'operazione (ad esempio mediante utilizzo di contenitori sigillati e schede numerate);

c) delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale;

Qualora un avvocato estratto sia già stato sottoposto a controllo nell'anno precedente, può essere sostituito con un nuovo nominativo estratto secondo le medesime modalità, salvo che il Consiglio non ritenga comunque opportuno procedere al controllo sulla base di specifiche esigenze di verifica.

Art. 5 - COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI

L'avvio del procedimento di controllo viene comunicato agli avvocati estratti mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comunicato al Consiglio dell'Ordine.

Nella comunicazione vengono indicati:

il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

l'oggetto del controllo e il periodo di riferimento;

la documentazione da produrre;

i termini per la produzione della documentazione;

la facoltà di presentare memorie e documenti;

la possibilità di essere sentito personalmente, ove ne faccia richiesta.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli avvocati estratti devono produrre, entro il termine indicato nella comunicazione, documentazione

relativa all'anno di riferimento attestante l'effettiva partecipazione alle udienze indicate nell'autocertificazione depositata nella piattaforma GDU e consistente in copie di verbali di udienza, sentenze o trascrizioni di fonoregistrazioni e/o altri atti/provvedimenti dai quali risulti e si attesti l'effettiva presenza del difensore in udienza.

La documentazione può essere prodotta in copia semplice, fatta salva la facoltà del Consiglio di richiedere la produzione di originali o copie autentiche.

Tutta la documentazione deve essere prodotta esclusivamente in formato digitale mediante PEC.

Art. 7 - ISTRUTTORIA

Il Consigliere istruttore può: richiedere chiarimenti e documentazione integrativa all'interessato; assumere informazioni presso le cancellerie degli uffici giudiziari; convocare l'interessato per essere sentito personalmente; compiere ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria. L'interessato ha diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. Terminata l'istruttoria, il Consigliere delegato relaziona al Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 - ESITO DEL CONTROLLO

All'esito del controllo, il Consiglio dell'Ordine delibera in merito all'esito della verifica e può:

- a) dare atto della regolarità della posizione e della sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco;
- b) esprimere parere negativo al Consiglio Nazionale Forense in merito alla permanenza nell'elenco, nei casi previsti dall'art. 6 del Regolamento CNF;
- c) trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina qualora emergano possibili violazioni deontologiche.

La delibera del Consiglio dell'Ordine viene comunicata all'interessato mediante PEC.

Art. 9 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella sezione "Regolamenti".

Art. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli iscritti oggetto di controllo sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente regolamento e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza.

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento del controllo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, salva la necessità di conservazione per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'accesso ai dati è limitato ai componenti del Consiglio dell'Ordine e al personale di segreteria incaricato, vincolati all'obbligo di riservatezza.

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata nella seduta del 12 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Parisella



IL SEGRETARIO

Avv. Francesca Massarini

